

COMP. N. 1111/2000
RILASC. 21-11-08
D. n. 624/786

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pisa - Sezione Distaccata di Pontedera

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico, dott. Marco Modena, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1003/C/2003 R.G. promossa da

- V. S. e V. A. (quali eredi di V. U.) e

M. C.


rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierluigi Parrini di Firenze e Miria Zucchelli

attori

contro

- Cassa di Risparmio di

rappresentata e difesa dall' avv. di dom.to presso avv.to



IL CASO.it

CONCLUSIONI

per gli attori

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, respinta ogni contraria istanza, nel merito in tesi:

- dichiarare la nullità ex artt. 1343 e 1418 del codice civile dei contratti di investimento stipulati tra il Sig. V. U. e la Cassa di Risparmio di mediante gli ordini sottoscritti rispettivamente in data 11 gennaio 2000 e 15 febbraio 2000 e condannare la s.p.a. Cassa di Risparmio di a restituire integralmente alla Sig.ra M. C. e agli Eredi di V.U. Sigg. V. S. e V. A.

le somme corrisposte per gli investimenti de quibus rispettivamente di € 84.504,13. (vecchie Lit. 163.622.810) e di € 50.355,99 (vecchie Lit. 97.502.786) e così

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18.12.03, V. U. , e M. C. ,
premessi di aver investito, a più riprese (in data 11.1.2000 e 15.2.2000), la
complessiva somma di € 134.860,11 in titoli del debito argentino, su
consiglio di un dipendente dalla Cassa di Risparmio , la quale
custodiva i loro risparmi, e che nel dicembre 2001 lo Stato emittente
dichiarava l'insolvenza, affermavano che la suddetta Cassa, in tali
operazioni, aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza
di cui all'art. 21 lettere a) e b) del D.L.vo n. 58 del 1998 (TUF) e dell'art. 28
del regolamento Consob n. 11522, omettendo di fornire le adeguate
informazioni, e aveva altresì violato l'obbligo di astensione dalle operazioni
di investimento per inadeguatezza delle stesse ex art. 29 reg. Consob, e per
conflitto d'interessi ex art. 27 reg. Consob, avendo, con le operazioni in
questione, venduto agli attori "obbligazioni-spazzatura" che deteneva nel
proprio portafoglio; che pertanto il negozio era nullo per illiceità della
causa, e che comunque da esso derivavano responsabilità contrattuale e/o
extra-contrattuale. Citavano pertanto la suddetta Cassa a comparire dinanzi a
questo giudice per ivi sentir dichiarare la nullità dei contratti in questione,
con conseguente condanna della convenuta a restituire agli attori le somme
corrisposte per gli investimenti, oltre al risarcimento dei danni nella misura
di € 16.000,00, o, in ipotesi, condannare la convenuta al risarcimento dei
danni nella misura di € 150.000,00.

Si costituiva la convenuta, eccependo che la scelta dell'investimento
in questione aveva corrisposto ad una domanda del cliente di investimenti
più remunerativi di quelli in precedenza attuati, che gli attori erano

investitori accorti con elevata propensione al rischio e media esperienza in strumenti finanziari, e non avevano fornito informazioni circa il loro complessivo patrimonio; contestava che potesse nella specie ravvisarsi un'ipotesi di nullità; eccepiva l'inammissibilità di una domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale per l'ipotesi in cui si fosse ravvisata una nullità; sosteneva di aver adempiuto ai propri obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza (che non potevano essere intesi come obbligo di risultato) attraverso la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, e l'indicazione, sugli ordini sottoscritti dai risparmiatori, delle caratteristiche delle operazioni (tra cui quella che si trattava di titolo di non facile liquidabilità); che l'evento occorso doveva ritenersi di natura eccezionale e di prevedibilità remota, e quindi adeguato al profilo di rischio degli investitori; che gli attori erano stati informati che l'operazione avveniva in "contropartita diretta", ossia che i titoli erano stati direttamente trasferiti dall'intermediario (che si era rivolto al mercato non regolamentato, non possedendo i titoli stessi nel proprio portafoglio) al negoziatore, e che il conflitto d'interesse non comporta di per sé alcun automatismo di invalidità né di responsabilità; che, attraverso il mandato conferito all'Associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini, la quale avrebbe dovuto far valere i diritti degli stessi nei confronti dell'ente emittente, gli attori si erano spogliati dell'interesse al ripristino della lesione subita per effetto della sottoscrizione, mancando la pretesa di attualità e concretezza poiché condizionata all'esito delle pretese azionate contro l'emittente; eccepiva, quale *compensatio lucri cum damno*, gl'interessi

mm

- 1224
Sez. II
Sez.

percepiti dagli attori prima del *default*, e il residuo valore dei titoli stessi; ed eccepiva infine in concorso di colpa dei danneggiati.

La causa veniva istruita mediante assunzione della testimonianza di
e CTU affidata al dr.

Con comparsa depositata il 12.11.07, a seguito del decesso di
V. U., si costituivano, per proseguire la causa, gli eredi V. S. e
V. A.

All'udienza del 23.11.07, le parti precisavano le conclusioni e la
causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve anzitutto escludere che l'adesione all'Associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini abbia fatto venir meno l'interesse degli attori ad agire nei confronti della convenuta. Tale adesione (doc. 10 di parte convenuta), peraltro sottoscritta dal solo V. U., e non dalla M. che implicava un mandato a rappresentarlo solo nelle trattative a livello politico e diplomatico per la rinegoziazione e ristrutturazione del debito argentino (e nessun mandato alle liti) di per sé non faceva venir meno l'interesse ad agire contro altri soggetti, diversi dallo stato argentino, che avessero autonomamente concorso a cagionare il danno. Semmai, non già l'adesione a tale associazione (avente semplici finalità di pressione politica), ma una effettiva e concreta possibilità di parziale rimborso, da parte dello stato emittente, a seguito di ristrutturazione del debito, avrebbe potuto non già far venire meno l'interesse ad agire, ma semplicemente incidere sulla misura del danno, attenuandolo. Senonché, ad oggi, è noto come la ristrutturazione del debito argentino, effettivamente avvenuta ma a

condizioni estremamente svantaggiose per i creditori, non consenta di attribuire alle obbligazioni argentine un valore superiore a quello stimato dal CTU (intorno al 25-27% del nominale, a seconda del titolo: vedasi pag. 10 della relazione peritale).

! OSVO TI

Nel merito, si deve anzitutto aderire all'insegnamento di Cass. Sez. Un. 07/26725 (anticipato da Cass. 05/19024), la quale esclude che dalla violazione degli obblighi di comportamento cui è tenuto l'intermediario finanziario ai sensi del d.l.vo n. 58/98 (e, prima ancora, della legge n. 1/91) possa scaturire nullità delle operazioni. Dopo aver distinto il contratto-quadro (che nel caso di specie non è in questione) dalle successive "operazioni" (quali quelle per cui è causa), che "benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione", le Sezioni Unite, con ampia motivazione che merita di essere condivisa, precisano come la violazione degli obblighi in questione attenga alla fase esecutiva, ossia in sostanza all'adempimento, del contratto, e non possa determinare nullità, poiché non attiene alla fase genetica del contratto stesso, la nullità non è espressamente prevista dalla legge, e, di regola, le norme imperative che determinano la nullità del contratto sono quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale, o, al più, quelle che, in presenza di determinate condizioni vietano la stipulazione stessa del contratto, ma mai quelle afferenti alla concreta modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui si è data attuazione agli obblighi contrattuali, salve ipotesi specifiche previste dalla legge, e da considerarsi eccezionali. La violazione dei suddetti obblighi, riguardanti le operazioni d'investimento

Man



o disinvestimento, può pertanto dar luogo solo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre (nei casi più gravi) alla risoluzione del contratto.

La domanda proposta in via principale non può pertanto essere accolta, mentre la domanda di risoluzione del contratto, preposta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, rappresenta domanda nuova e pertanto inammissibile, potendosi precisare le conclusioni solo "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183" (art. 189 c.p.c.), ed essendo le preclusioni processuali, nel regime successivo alla novella del 1990, rilevabili anche d'ufficio (Cass. 05/9875, 00/4376), né essendo la domanda di risoluzione "conseguente ed implicita" a quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, ben potendosi proporre l'una indipendentemente dall'altra (Cass. 06/5100, 98/5774, 02/10741, 04/11103, 06/23273).

Oggetto di esame deve essere quindi solo l'avvenuta violazione o meno dei dedotti obblighi dell'intermediario, ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.

IL CASO.it

A tal fine si osserva anzitutto che, ai sensi dell'art. 23 ultimo comma del D.L.vo 58/98, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Sostiene la convenuta di aver adempiuto agli obblighi a suo carico consegnando al cliente, il cui profilo sarebbe stato di "elevata" propensione al rischio, il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, e inserendo l'indicazione, sugli ordini sottoscritti dai risparmiatori, delle

caratteristiche delle operazioni (tra cui quella che si trattava di titolo di non facile liquidabilità); e ha insistito nella richiesta di ammissione dei capitoli da 1 a 5 della memoria istruttoria di replica, volti rispettivamente a provare che il V nel gennaio 2000 si era rivolto alla banca chiedendo di investire le somme precedentemente investite nel fondo obbligazionario "Griforend" in prodotti finanziari maggiormente remunerativi (cap. 1), che egli aveva ordinato di acquistare i *bonds* per cui è causa oltre a € 30.000,00 di "Grifoglobal International" (cap. 2), che l'iniziativa di tale operazione fu presa spontaneamente dal V (cap. 3), che nel febbraio il V acquistò la seconda partita di obbligazioni per cui è causa insieme ad altri titoli (cap. 4), e che gli altri prodotti finanziari acquistati dagli attori presentavano all'epoca un rischio maggiore di quelli argentini (cap. 5).

IL CASO.it

Ad avviso di questo giudice, la convenuta non ha assolto all'onere gravante a suo carico, poiché il modo in cui è stato adempiuto l'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza di cui alle lettere a) e b) dell'art. 21 D. L.vo 58/98 (anche dando per ammesse le circostanze oggetto delle istanze istruttorie non accolte) risulta assolutamente insufficiente, e pur ribadendo (come già anticipato nell'ordinanza 29.9.05) che le istanze istruttorie sono comunque tardive perché (anche in considerazione dell'onere probatorio gravante su parte convenuta) avrebbero dovuto essere avanzate nei termini per la prova diretta, e non in quelli per la prova contraria.

Giova anzitutto precisare che non risulta provato che gli attori presentassero una propensione al rischio "elevata": dallo stesso documento n. 4 di parte convenuta risulta infatti barrata con una croce evidente, e della stessa grandezza di quelle apposte sulle altre caselle del modulo (si

confronti la grandezza della croce apposta sulla casella contenente la parola "medio" riferita al grado di esperienza), la voce "discreta" riferita alla propensione al rischio, mentre sulla casella contenente la voce "elevata" risulta apposta una croce molto più piccola e interessante solo il margine superiore del rigo, tale da far pensare ad un'aggiunta successiva. Il separato ma contemporaneo (data: 8.10.98) documento sugli obiettivi di investimento indica come tali "prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi e compresenza di redditività", il che non implica la disponibilità a rischiare la perdita dell'intero capitale (o quasi), ma solo la consapevolezza di margini di oscillazione nelle quotazioni.


In ogni caso, il "documento sui rischi generali degli investimenti finanziari (testo allegato al Regolamento Consob n. 10943 del 30/9/97)" (doc. 6 di parte convenuta), come si legge nella stessa indicazione contenuta nel frontispizio del documento, sotto il titolo, "non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi": si tratta, cioè, di un'informativa generica, riguardante le varie tipologie astratte di investimenti (azioni, obbligazioni, derivati, e così via), e non riferite allo specifico titolo (*bonds* argentini) che è stato acquistato dagli attori. In particolare la banca non ha dedotto né chiesto di provare, di aver mai informato gli attori su quale fosse il *rating* dei titoli che essi andavano ad acquistare, strumento elementare e basilare (ancorché non sempre sufficiente, come dimostrano le più recenti vicende) per valutare la specifica



indispensabile per adempiere all'obbligo di cui all'art 21 lettera b) D.L.vo 58/98, tanto più che in quel momento il *rating* era piuttosto basso per entrambe le maggiori agenzie di *rating*, come si evince dalla CTU, risultando BB per Standard & Poor, ossia "*offre una dubbia sicurezza finanziaria. In caso di cambiamento degli scenari la capacità di rimborso potrebbe essere modesta ed i creditori non ben salvaguardati. Si inizia a parlare di investimenti speculativi*", (e proprio nel giorno del primo acquisto, l'11.1.2000, tale agenzia pur confermando il *rating*, rendeva pubblica la notizia di mettere sotto osservazione l'emittente), e B1 per Moody's, cioè "*offre una scarsa sicurezza finanziaria. In caso di cambiamento a lungo termine degli scenari la capacità di rimborso a lungo termine è piccola. Si continua a parlare di investimenti speculativi*". A fonte di tali informazioni, dettagliate e specifiche, che per la banca era facilissimo ed elementare fornire, del tutto insufficiente appare anche la semplice dicitura "titolo non di facile liquidabilità" apposta sugli ordini di acquisto sottoscritti dal Vallini, potendo apparire tale caratteristica riferita alla negoziabilità del titolo prima della scadenza (cosa che poteva risultare indifferente per un investitore che mirasse al rendimento e non prevedesse di dover disinvestire a breve) piuttosto che al rimborso del capitale alla scadenza.

IL CASO.it

Né può dirsi che l'evento in concreto avvenuto (*default* dello stato argentino) fosse eccezionale e di prevedibilità remota: è sufficiente una rapida navigazione su Internet per apprendere che, nella sua breve storia, l'Argentina (indipendente dal 1816) aveva già dichiarato *default* per ben quattro volte prima di quella che interessa, e che, più in generale, gli episodi



di *default*, in America Latina, sono frequenti quasi come i colpi di stato, risultando che, fino al 1999, se ne erano verificati in Brasile 7, in Cile 3, in Colombia 7, in Messico 8, in Venezuela 9 (dati evinti da Reinhart, Rogoff e Savastano, "Debt Intolerance", in *Brookings Papers on Economic Activity*, 2003, (1), 1-74, riportati da Emilio Colombo e Marco Lossani, "Il debito sovrano", reperibile nel sito dipeco.economia.unimib.it). Tanto per dire che la banale opinione secondo cui "uno stato sovrano non può fallire" è vera solo nel senso (sfavorevole ai creditori) che, in caso di insolvenza (che ben può verificarsi), i suoi beni non possono essere aggrediti (neppure all'estero, stante l'immunità dalla giurisdizione riconosciuta in un caso analogo proprio all'Argentina da Cass. S.U. ord. 11225 del 27.5.05). E che tali informazioni non fossero alla portata del vasto pubblico, dipende solo dal fatto che mai, prima degli anni '90 del secolo scorso (e fuori d'Italia nemmeno allora) simili forme di investimento erano state offerte ai piccoli risparmiatori, circolando, come è noto, solo tra gli investitori istituzionali: il che sottolinea l'obbligo per questi ultimi, trovatisi a svolgere la funzione di intermediari finanziari, di fornire tali notizie ai clienti.

E' quindi il dovere di informazione previsto direttamente dalla legge (art. 21 lettera b del D.L.vo 58/98) a non essere stato rispettato dalla Banca, e ciò anche a prescindere dall'ulteriore problema della adeguatezza dell'investimento al profilo di rischio del cliente, ai sensi dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522, che integra e specifica i doveri di diligenza ex art. 21 lettera a) del citato D.L.vo. Anche se, infatti, l'investimento in questione fosse stato adeguato al profilo di rischio, la Banca sarebbe stata egualmente tenuta ad illustrarne la specifica rischiosità al risparmiatore,

perché anche avere un'elevata propensione al rischio non equivale ad autolesionismo, e non implica indifferenza alla prospettiva di perdita dell'intero capitale. In ogni caso, l'investimento in questione non appare neppure adeguato alla propensione al rischio, che, come si è visto, risulta "discreta" e non "elevata", anche secondo i parametri della Banca. Ed infatti, se è vero che gli investitori nel caso di specie avevano rifiutato (come era loro diritto) di fornire informazioni circa la composizione del loro patrimonio, la banca non poteva ignorare che la somma investita in *bonds* argentini (ossia in una forma altamente pericolosa) era ingente, e soprattutto preponderante rispetto al totale degli investimenti effettuati presso lo stesso istituto: lire 261.125.596 su lire 408.538.115, ossia più della metà, in palese contrasto con l'elementare accortezza (l'ABC per un qualsiasi investitore) di diversificazione non solo tra le forme, ma (almeno) tra gli emittenti nell'ambito del medesimo tipo d'investimento (l'adeguatezza, ai sensi del citato art. 29, va valutata non solo in relazione alla tipologia e all'oggetto, ma anche alla "frequenza o dimensione"). E la comunicazione Consob n. DI/30396 del 21.4.00 prodotta dagli attori a doc. 9 (e di cui tener conto se non altro quale criterio di orientamento interpretativo, anche se non ancora emessa al momento degli investimenti) prevede che gli intermediari "non sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria".


Ma non è tutto: perché, una volta acquistati i titoli, non vi era alcun vincolo a mantenerli nel portafoglio, e gli stessi, una volta manifestatosi l'aggravamento del rischio, potevano essere facilmente disinvestiti (magari

con qualche perdita, ma più contenuta di quella verificatasi): ed infatti l'art. 21 lettera b) del citato D.L.vo 58/98 pone a carico dell'intermediario finanziario l'obbligo di operare in modo che i clienti "siano *sempre* adeguatamente informati", obbligo che, come evidenza ^{IL CASO.it} "sempre", non si esaurisce nella fase iniziale dell'investimento (ossia nel momento dell'acquisto dei titoli), ma persiste durante tutto il rapporto di deposito e custodia dei titoli: afferma infatti giustamente la S.C. a S.U. nella citata sentenza 26725 del 2007 che "anche l'obbligo dell'intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, perman(e) attuale durante l'intera fase esecutiva del rapporto e si rinnov(a) ogni qual volta la natura o l'entità della singola operazione lo richieda, per l'ovvia considerazione che la situazione del cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo". Nella specie, non può dirsi che il *default* estero argentino sia stato un fulmine a ciel sereno, perché la situazione economica di quel Paese si era progressivamente aggravata nel tempo, fino a giungere all'insolvenza: ed infatti risulta dalla CTU che, dopo gli acquisti per cui è causa (del gennaio 2000) e prima del *default* conclamato (dicembre 2001), Standard & Poor aveva abbassato il *rating* per ben sette volte, e Moody's per quattro (relazione peritale, pag. 4), con varie "messe in osservazione" (*outlook*) indicate dal CTU con un asterisco. Ed è notizia di fonte pubblica che, già un anno prima del *default* estero, l'Argentina aveva promulgato, in data 14.11.2000, la "*Ley de emergencia economico-financiera* n. 25334", che praticamente dichiarava una sorta di *default* interno. Orbene, la convenuta non ha non solo provato, ma neppure allegato di aver mai

Sez. Dis.

segnalato agli attori (che probabilmente non leggevano "Il Sole - 24 ore" né la stampa internazionale) l'aggravamento del rischio, anch'esso rientrante nei suoi obblighi di informazione verso il cliente. **IL CASO.it**

Si conferma pertanto, anche al di là della preclusione processuale, il giudizio di irrilevanza delle istanze istruttorie avanzate dalla convenuta: mentre è pacifico che il Vallini abbia compiuto le operazioni per cui è causa (che rappresentano fatto costitutivo della domanda), è del tutto irrilevante che sia stato lo stesso a prendere l'iniziativa di disinvestire altri impieghi di capitale per ottenere una maggiore remunerazione, perché ciò non esonerava la Cassa convenuta dagli obblighi di diligenza, e in particolare di informazione, sopra richiamati; neppure è rilevante che, insieme ai *bonds* argentini, egli abbia acquistato altri titoli del pari speculativi, perché – a parte il carattere valutativo del giudizio circa il livello di rischio dell'uno o dell'altro investimento, che non può essere demandato ai testimoni – tale circostanza non prova l'esatto adempimento da parte della banca dei suoi doveri di informazione, anzi potrebbe far ritenere che la violazione di tali doveri sia stata anche più estesa di quella denunciata dagli attori in ragione del danno riportato. Neppure la spontaneità dell'iniziativa del Vallini avrebbe esonerato la banca dai suoi obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, compresi quelli informativi, perché essi non vengono meno non solo di fronte al cliente che prenda l'iniziativa per spostare genericamente i suoi investimenti in forme più remunerative (chiedendo consiglio alla banca su quali titoli rispondano a tali esigenze, come sembra essere avvenuto nel caso di specie, visto che neppure la convenuta afferma che sia stato proprio il Vallini a chiedere specificamente *bonds* argentini), ma neppure di fronte a



quello che, al limite, richieda espressamente un determinato titolo: anche a questo la banca ha il dovere di illustrare pregi e difetti del tipo di investimento, oltre che di astenersi dal dare corso all'operazione in caso di inadeguatezza (art. 29 regolamento Consob), salvo ordine scritto o telefonico registrato "in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".


IL CASO.it

Si ritengono pertanto assorbiti i profili, sollevati da parte attrice, relativi al conflitto d'interessi.

Non risulta fondata l'eccezione sollevata dalla convenuta con riferimento al concorso di colpa degli attori: stante l'obbligo di informazione gravante sulla banca, la disinformazione degli attori stessi non può infatti essere opposta dalla prima a questi ultimi a proprio discarico, perché a sua volta dipendeva dal fatto della convenuta.

IL CASO.it

Il danno subito dagli attori deve essere anzitutto liquidato nella misura della perdita di valore dei titoli, pari all'importo speso per l'acquisto (€ 134.860,12) meno il valore residuo stimato dal CTU (€ 32.450,60), ossia in € 102.409,52. A ciò deve aggiungersi, quale lucro cessante, l'importo degli interessi che gli attori avrebbero percepito facendo un investimento alternativo adeguato al loro profilo di rischio, e che il CTU ha stimato per il periodo 2000-2005, ossia per sei anni, nel 30% (pari al 5% annuo), pari a € 40.458,12, meno la ritenuta fiscale per € 5.057,27, e quindi € 35.400,85, da cui devono detrarsi gl'interessi percepiti dai *bonds* argentini prima del *default*, pari, al netto delle trattenute, a lire (13.892.737 + 8.301.758 + 13.892.737) = 36.087.232, corrispondenti a € 18.637,5 (non 21.300,00 come afferma il CTU a pag. 10 della relazione, sommando gl'importi lordi e non



quelli netti) per una differenza di € 16.763,35. Gl'interessi calcolati come lucro cessante, che assorbono gl'interessi compensativi, in quanto, se l'obbligazione della banca fosse stata adempiuta, gli attori non avrebbero avuto il libero godimento del capitale investito, ma avrebbero percepito gl'interessi sull'investimento, vanno calcolati anche sul periodo successivo a quello considerato dal CTU, anche se (stante il calo generale dei tassi d'interesse) equitativamente nella misura del 4%, ossia (operata la ritenuta fiscale del 12,5%) del 3,5% netto sul capitale iniziale. Pertanto la somma dovuta ammonta a € 119.172,87 (comprensiva del lucro cessante da mancata percezione di interessi fino al 31.12.05), oltre agli interessi, sul capitale di € 102.409,52, al tasso del 3,5% netto annuo, dal 1.1.06 al saldo. **IL CASO.it**

Non può contestarsi il diritto degli attori al risarcimento del lucro cessante per perdita di interessi, non trattandosi in senso proprio di "perdita di chances", ma di perdita dei frutti civili del capitale perduto, che il creditore avrebbe potuto percepire in mancanza del fatto dannoso, da riconoscersi secondo un criterio di ragionevole prevedibilità, e non solo in caso di assoluta certezza (Cass. 83/2602, 85/318, 90/5045, 91/1908, 78/2380). La prova che gli attori avrebbero investito i loro risparmi in forma remunerativa discende dagli stessi eventi di causa pacifici tra le parti, essendo indiscusso che essi, ancor prima dell'impiego in obbligazioni argentine per cui è causa, avevano investito i loro capitali in fondi obbligazionari, che erano alla ricerca di investimenti ancor più remunerativi, e che avevano tra gli obiettivi di investimento la "prevalenza di rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi e compresenza di redditività" (doc. 5 di parte convenuta). Né le obbligazioni argentine erano le uniche

remunerative sul mercato: se ne trovavano ben altre, e di maggior sicurezza, anche se con rendimenti inferiori (il CTU ha stimato prudenzialmente il tasso ritraibile, ai fini del lucro cessante, in misura pari alla metà circa di quello relativo ai titoli per cui è causa).

Le spese seguono la soccombenza.

IL CASO.it

PQM

Così definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condanna la Cassa di Risparmio

s.p.a., al pagamento, a titolo di risarcimento di danni contrattuali, in favore di M. C. (nella misura di $\frac{1}{2}$), V. S. (nella misura di $\frac{1}{4}$) e V. A. (nella misura di $\frac{1}{4}$), della somma di € 119.172,87, oltre agli interessi, sul capitale di € 102.409,52, al tasso del 3,5% netto annuo, dal 1.1.06 al saldo, e oltre alle spese di lite che liquida e tassa in € 5.286,00 per diritti, 8.546,39 per spese (comprese anticipazioni al CTU e al CTP), 12.550,00 per onorari, 2.229,50 per spese generali, oltre oneri di legge se dovuti.

Pontedera, 13-10-08

IL CASO.it

IL CANCELLIERE
Antonella Brancati

Il Giudice
Dott. Marco MODENA

depositato in Cancelleria
13 OTT. 2008

IL CANCELLIERE
Antonella Brancati